



Competenza in materia di “tutela dell’ambiente dei livelli territoriali”

Con la riforma del Titolo V della Costituzione, la materia “tutela dell’ambiente” è stata ricompresa - per la prima volta - nelle elencazioni dell’art. 117 e quindi esplicitamente considerata ai fini della ripartizione di competenze legislative fra Stato e Regioni. E’ questo il segno dell’accresciuto rilievo sociale ed economico delle problematiche ambientali e quindi della necessità di intervenire. Il legislatore costituzionale ha inoltre distinto fra la legislazione in materia di “ tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali”, riservata alla competenza esclusiva dello Stato (articolo 117, secondo comma, lettera s), e legislazione finalizzata alla “valorizzazione dei beni culturali e ambientali”, collocata invece al comma terzo dell’articolo 117, e quindi attribuita alla competenza concorrente di Stato e Regioni.

